

Comune di San Pietro in Casale
P.O. n. 0021536 del 28/11/2017

A Cl. 2 11 0

Assegnato a:
SFIN



COMUNE DI San Pietro in Casale
Città metropolitana di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 38 Data 27/11/2017	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: <i>DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' - ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.</i>
----------------------------------	--

Con riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 26720/00*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione del programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da:

- **Sentenza n.729/2017 pubbl. il 09/08/2017 RG n. 478/2014 della Corte d'Appello di Bologna Sezione controversie del lavoro** – in riferimento al ricorso presentato dal Comune avverso la sentenza di primo grado emessa (ricorso presentato al Tribunale di Bologna dalle Sigg.re Grandi Venturi Cristina, Onorati Maria Teresa, Vassalli Angela, Cesarini Antonia, Galesi Irene, Sapatello Vella Emilia pervenuto il 30/09/2011 prot 13716 contro il Comune di San Pietro in Casale nella persona del Sindaco pro-tempore per eventuali irregolarità nella somministrazione di lavoro interinale presumibilmente avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli art. 20, 21 D.Lgs 27/06/2003 n. 276) "rimuovendo" la condanna alla costituzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze del Comune con soccombenza del Comune di San Pietro in Casale per ricorso non corretto alla somministrazione di lavoro nei confronti di lavoratrici tra gli anni 2000 e 2009. per l'importo complessivo di €. 34.213,37;

Atteso che per il finanziamento viene disposta, con altro atto, specifica variazione di Bilancio mediante destinazione di parte dell'avanzo accantonamento per passività potenziali;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

CONSIDERATI gli uniti pareri favorevoli del Responsabile di Settore e di Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a dotted line.